

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 GIUGNO 1877

Certo che, come era, io non lo avrei accettato, inquantochè, secondo me, e secondo il nostro ordine costituzionale, per l'amministrazione, vi è il ministro. Se l'amministrazione dovesse essere data ad un corpo collegiale, sarebbe inutile che il ministro ci fosse, e sarebbe strano che l'amministrazione altrui fosse responsabile.

Io credo adunque che quella parola *amministrazione* fosse vizio tale che meritasse veramente di fare sopprimere tutto il comma. E sono contentissimo che sia soppresso: ma spero di essere assicurato dall'onorevole ministro e dalla Commissione che qualche cosa si sostituirà in altro posto della legge.

In quanto poi al resto di quest'articolo 2, che non forma un tutto insieme col resto del progetto, mi si presenta una osservazione curiosa.

Il ministro ha presentato due progetti di legge che la logica, secondo me, voleva che stessero insieme, e formassero un progetto solo. In uno dei progetti si parla delle Università, si parla delle Facoltà, si parla di quei corpi morali che si vogliono assoggettare a tutela, e di cui si vorrebbe forse allargare un poco l'età minore, mentrechè quell'altro progetto dispone per il tutore, il quale è questo Consiglio. Amendue toccano un unico problema; la forza della logica richiedeva che questi due progetti di legge fossero esaminati insieme, ed insieme discussi, e fossero soggetto di una deliberazione sola della Camera.

Il secondo progetto, che concerne le Università, passò agli uffici, i quali lo hanno discusso e hanno nominata una Commissione. Questa Commissione, di cui ho l'onore indegnamente di fare parte, si raccoglie, e vede un bel giorno, senza che nessuno gliene abbia dato notizia, sottratti più articoli da quel progetto di legge, e fatti soggetto dell'esame di un'altra Commissione la quale non ebbe per questo alcun mandato dagli uffici. Quest'ultima se ne impadroniva e costituiva quest'articolo 2 degli articoli 11, 12, 13 e 14, e forse qualche altro, della legge separata.

Questa è una procedura parlamentare di nuova specie, a cui, a dire il vero, io non era niente affatto abituato, nè preparato.

Ad ogni modo mi pare che questo articolo 2, il quale sta per determinare i modi con cui si conferiscono le cattedre, dovrebbe venire dopo l'articolo 3; in quanto che prima bisogna sapere chi componga questo Consiglio, quale autorità abbia, cioè se l'autorità ordinaria che ebbe finora, d'un corpo consultivo, eletto dal ministro per ricingersi di persone competenti in fatto di scienza, oppure quella di un parlamentino, come lo vuole l'articolo 3, in

parte elettivo, destinato a paralizzare la forza legislativa del Parlamento, ed a coprire la responsabilità ministeriale. Quando sapremo come sarà fatto questo Consiglio, allora soltanto potremo vedere se sia opportuno che le Commissioni siano fatte in questo modo, come stabilisce l'articolo 2.

Se noi dobbiamo incarnare in questo progetto di legge il sistema nostro parlamentare, per cui ci debba essere un ministro responsabile il quale amministri lui e sorvegli tutti gli amministratori dipendenti; allora si troverà necessario di dargli un Consiglio di scienziati, perchè sarebbe impossibile che questo ministro amministratore, quale io lo desidero, e quale credo sia nello spirito delle nostre istituzioni, possa poi essere una persona enciclopedica, e considerarsi una specialità in ogni ramo di insegnamento. E poichè questa persona enciclopedica, e specialista in ogni ramo d'insegnamento, non si troverebbe mai, è naturale che gli si offra il mezzo di avere, a spese dello Stato, un Consiglio composto di persone competenti, che egli abbia a consultare tutte le volte che la necessità della pubblica azienda richiede l'opera od il responso della scienza, epperò anche quando si tratti di conferire delle cattedre.

Ma, ripeto, a questo Consiglio di scienziati non dobbiamo dare l'autorità di entrare nell'amministrazione, che è cosa assolutamente estranea e riservata al ministro. In secondo luogo non sapremmo opportunamente discutere quali attribuzioni siano da confidare al Consiglio in materia di disciplina, finchè non abbiamo prima deciso che cosa si voglia fare delle Facoltà; non si può disporre della disciplina, senza prima avere definito l'organismo dei corpi che devono essere disciplinati.

In terzo luogo non si può vedere come le Commissioni possano uscire da questo Consiglio, se non si premette la discussione e la votazione sull'articolo 3, vale a dire, sul modo di costituirlo.

NOCITO. Io prendo la parola prima di tutto per rispondere pochissime parole all'onorevole Varè, ed in secondo luogo per fare alcune osservazioni sul modo con cui vengono organate dall'articolo 2 le Commissioni esaminatrici dei concorsi alle cattedre vacanti.

In quanto alle osservazioni dell'onorevole Varè, mi permetto di dire che egli male si appone nel credere che l'articolo 2 avrebbe dovuto essere posto dopo l'articolo relativo all'organizzazione del Consiglio superiore; dappoichè il criterio, secondo il quale si ha da organizzare il Consiglio superiore e chiamare le persone che devono comparlo, risulta precisamente dal conoscere prima quale sia il fine che si propone il Consiglio superiore, e quale la